



Roma, 13 luglio 2010

APPUNTO PER IL D.G. CRA

Criteria di erogazione delle Indennità di Direzione di strutture di particolare rilievo - Art. 9 CCNL 1994-97

In relazione alla bozza sui criteri di erogazione dell'indennità in oggetto, questa o.s. fa presente che il testo parte da un **presupposto non coerente con il CCNL**: infatti il CRA intende individuare i criteri di erogazione di detta indennità intendendo compensare l'art. 22 DPR 171/91 (Indennità di Direzione Strutture previste dagli ordinamenti di servizio).

Va chiarito che i due strumenti contrattuali identificano attività compiutamente e nettamente **distinte e indipendenti**: non possono essere l'una subalterna all'altra, né l'art. 9 può costituire una sorta di "compensazione" rispetto al disposto contrattuale.

Per CCNL, l'art. 22 è destinato a remunerare l'attività di strutture previste dall'ordinamento dei servizi. Inizialmente il CRA non ha inteso erogare questa indennità che gravava su fondi istituzionali: solo dopo l'insistenza – in particolare della UIL – si è ottenuto di attivare questo articolo, seppur non al massimo delle potenzialità. L'articolo lega la retribuzione al percepito individuale del responsabile di struttura, e la cosa non ha mai costituito problema in nessuno degli enti di Ricerca che pure lo applicano dal momento della sua istituzione (1992).

L'art. 9 invece è destinato ad altro scopo: remunerare quelle "strutture tecniche e scientifiche, particolarmente rilevanti a livello nazionale" che secondo l'ente sono meritevoli di una gestione particolare, al punto da richiedere l'individuazione preliminare di queste "strutture" di rilevanza nazionale. Per fare un esempio, il CNR riconosce tra le proprie molteplici articolazioni il Laboratorio del Gran Sasso, unico al mondo.

Il CRA ha storicamente attivato *prima* l'art. 9 e *solo dopo* l'art. 22. La ragione sta nel fatto che l'art. 9 era obbligatorio, e quindi le OO.SS. hanno potuto pretenderne l'applicazione in quanto finanziato con risorse espressamente indicate e destinate dal CCNL. La scelta fatta all'epoca – un po' "pilatesca" - fu di riconoscere tutte le strutture come "rilevanti a livello nazionale", per non fare torto a nessuno.

Condividemmo con l'ente una discussione sulla metodologia per graduare il peso delle strutture, con il risultato di pagare una somma irrisoria per molti, invece che una somma consistente per pochi, come invece indica il CCNL ritenendo che solo poche siano le strutture di rilevanza nazionale (infatti è previsto un tetto massimo individuale pari ai vecchi 40 milioni di lire).

Peraltro, questa indennità è espressamente prevista come cumulabile con altre indennità (es. art. 22...).

Veniamo alla questione cogente, ovvero il testo proposto dal CRA.

L'elenco inviato dal CRA risente della premessa, ovvero del fatto che l'ente intende utilizzare in parte le risorse dell'art.9 per *compensare* le indennità in godimento ex art. 22, indennità che risultano differenziate negli importi, a parità di prestazione, a causa del differente inquadramento personale dei responsabili di struttura. Questa premessa è a nostro avviso del tutto **incompatibile** con il disposto contrattuale, e costituisce *grave vulnus* giuridico ed economico per gli interessati all'art. 9 - che si vedono ridurre l'importo della indennità spettante.

Inoltre, il CRA destina la restante parte delle risorse alle Aziende Agrarie – che in base al presupposto sono evidentemente le uniche strutture ad essere individuate come "rilevanti a livello nazionale"; esse sono individuate con diversa complessità in base ad una serie di parametri.

L'elenco delle Aziende non è esaustivo, e non ne comprendiamo la ragione. E' il caso di Aziende come per esempio quelle di Segezia (FG), di Scarperia (FI), oppure Sanremo.

Ci chiediamo: si tratta di Aziende che per il CRA non hanno "rilevanza nazionale"? Va precisato.

Oppure sono escluse perché la responsabilità è affidate a Collaboratori Tecnici (e che quindi pur essendo di rilevanza nazionale non rientrano nell'elenco)? Va chiarito, perché se fosse così invece di applicare l'art. 9 staremmo facendo un altro mestiere, e sarebbe grave.

In generale, ogni motivo di esclusione è a noi sconosciuto, e va invece precisato nel testo.

Poichè l'elenco inviato dal CRA riferisce la "particolare rilevanza a livello nazionale" alle sole aziende agrarie, per le quali è stata redatta una graduazione, a nostro avviso la lettura conseguente è che così si arriva ad un risultato fuorviante, in quanto **Dipartimenti, Centri, Unità ecc, sono automaticamente escluse** dal poter essere individuate come strutture di servizio **rilevanti a livello nazionale**.

Comunque, volendo fornire un contributo specifico anche sul testo, il criterio definito "numero addetti" **non distingue tra personale a tempo determinato e tempo indeterminato**: questo elemento deve essere invece ben precisato, perché una cosa è avere 15 operai per tre mesi e 5 dipendenti di ruolo (indice di una attività stagionale e concentrata, gestibile come unità meno complessa), e altra cosa è avere 20 dipendenti a di ruolo, il che indica una struttura pienamente operante durante tutto l'arco dell'anno. Un suggerimento potrebbe essere quello di fare riferimento al tempo "lavorato", per persone per anno per struttura.

In sintesi, si ritiene che la materia relativa all'erogazione dell'art. 9 debba essere reimpostata e rivista.

UIL RUA CRA
Sonia Ostrica Mario Finio


